

**FOGLIO INFORMATIVO**  
RELATIVO AL  
**PEGNO DI TITOLI E VALORI**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A161472 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5314 - ABI: 8985.4

Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n. 70559 - Codice Fiscale n. 01438930859

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Sede e Direzione Generale: 93100 Caltanissetta - Via Francesco Crispi n. 25 - Tel. 0934 548811 - Fax 0934 548809

Posta elettronica certificata: [sicilbanca@pec.it](mailto:sicilbanca@pec.it) - Sito Internet [www.sicilbanca.it](http://www.sicilbanca.it)

### CHE COS'È IL PEGNO DI TITOLI E VALORI

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il **pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Quando vengono dati in pegno **strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi)** de materializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'opposizione di un vincolo in favore della Banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la Banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D. Lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del Cliente/debitore, la Banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquidi, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad esempio in caso di titoli la Banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla Banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO</b>
Invio comunicazioni trasparenza (ex art. 119 TUB): ✓ Con invio telematico ✓ Con invio cartaceo	Euro 0,00 Euro 0,00
Spese per invio altre comunicazioni	Euro 0,00
Spese eventualmente reclamate da terze parti (es. spese di deposito richiesta da un terzo depositario)	A carico del Cliente
Imposte e tasse (presenti e future)	A carico del Cliente

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché le somme residue dalla riscossione del credito vengono restituite e messe a disposizione del concedente entro il termine massimo di quindici giorni.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo Via F. Crispi nr. 25 93100 Caltanissetta email [reclami@bancasicana.it](mailto:reclami@bancasicana.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

<b>Finanziamento</b>	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, de materializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Insolvenza - inadempimento</b>	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
<b>Realizzazione del pegno Espropriazione</b>	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, etc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi d'interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
<b>Strumenti finanziari de materializzati</b>	Strumenti finanziari in forma cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
<b>Terzo costituente</b>	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.